

**Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?**  
**Art. 255 D.lgs. 152/2006 - L. n. 137/2023 – Novita'**

*A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 31.10.2023*

L'art. 6-ter della Legge n. 137 del 9.10.2023 (vigente dal 10.10.2023) – conversione del DL 105/2023 – introduce, con novità, modifica alla condotta di abbandono dei rifiuti trasformandola da illecito amministrativo a illecito penale. Viene altresì introdotta la sanzione pecuniaria (ammenda) che “aumenta” da mille a diecimila euro.

La condotta, il fatto illecito, rimane il medesimo e si riferisce all'abbandono o deposito irregolare di rifiuti che *non sono riconducibili all'attività di impresa (art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006)*. Sono i rifiuti che ogni cittadino può abbandonare, per intenderci; il cittadino che abbandona un frigorifero in strada, sulla pubblica via.

Il legislatore aveva ritenuto meno grave tale comportamento rispetto a quello attuato in seno all'attività di impresa e aveva distribuito i pesi considerando l'illecito del cittadino, una sanzione amministrativa. Vero è che anche con la presente modifica, l'illecito “penale” a cui va incontro il cittadino che abbandona il frigorifero in strada, rimane meno grave in quanto è prevista solo la ammenda (pena pecuniaria), mentre per l'impresa che abbandona i suoi rifiuti è previsto l'arresto (pena detentiva).

La modifica, che intende reagire all'uso diffuso di abbandonare rifiuti ovunque da parte di “chiunque”, che intende creare un deterrente all'azione, si allinea con il comma 3 dell'art. 255 che prevede l'illecito **penale** per coloro che colpiti dall'ordine di rimozione del rifiuto, da parte del Sindaco, non eseguono l'ordinanza.

Ed invero l'abbandono dei rifiuti è retto dal principio-conseguenza *della rimozione di ciò che è stato abbandonato, del ripristino dei luoghi*.

Tant'è che in sede giudiziale (processo) il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione della ordinanza.

*Il legislatore è lontano dalla realtà e dai tempi di gestione dei processi che vanificano la deterrenza delle norme.* In ogni caso il legislatore traccia il sistema che collega:

- 1) una sanzione penale (ammenda) al cittadino che abbandona rifiuti e
- 2) una sanzione penale (arresto) al cittadino che non rimuove i rifiuti su ordine della amministrazione (Sindaco).

L'abbandono di un frigorifero sotto un cavalcavia e magari di notte e sotto l'occhio di una telecamera dovrebbe essere punito attraverso un percorso processuale, la cui deterrenza, però, è da verificare.

Si allega prospetto di confronto:

Ante L. n. 137/2023	Post L. n. 137/2023
Art. 255 (Abbandono rifiuti)	Art. 255. (Abbandono di rifiuti)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli	- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito <b>con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro</b> . Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.	192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con <b>l'ammenda da mille euro a diecimila euro</b> . Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.	
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.	
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con <b>la pena dell'arresto fino ad un anno</b> . Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della <b>sospensione condizionale</b> della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.».	